



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 17 luglio 2025

NEWS DEL GIORNO

[Patente a crediti: riconoscimento di crediti aggiuntivi](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Gestioni artigiani e commercianti: verifiche sull'esonero parziale dei contributi e istanze di riesame](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Versamenti volontari del settore agricolo per l'anno 2025](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Nocività del posto di lavoro e danno alla salute: onere della prova](#)

di Redazione

BLOG

[L'erogazione mensile del TFR](#)

di Roberto Lucarini



NEWS DEL GIORNO

Patente a crediti: riconoscimento di crediti aggiuntivi

di Redazione

L'INL, con [nota n. 288 del 15 luglio 2025](#), ha offerto indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi della patente a crediti per imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5, comma 7, Decreto del Ministro del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024.




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità



Gestioni artigiani e commercianti: verifiche sull'esonero parziale dei contributi e istanze di riesame

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2253 del 15 luglio 2025](#), ha ribadito che, avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020, è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il *link* "Riesame", raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al percorso: "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020" > "Consultazione" > "Domanda".

Inoltre, l'Istituto precisa che, nel caso in cui l'utente abbia già presentato un'istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. Pertanto, in questo caso l'utente, deve contattare la Struttura territorialmente competente dell'INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**






NEWS DEL GIORNO


Versamenti volontari del settore agricolo per l'anno 2025

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 110 del 14 luglio 2025](#), ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

**Percorso
Formativo**

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente** del **Lavoro**
Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**





NEWS DEL GIORNO

Nocività del posto di lavoro e danno alla salute: onere della prova

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 maggio 2025, n. 11631, ha ritenuto che, in materia di oneri di allegazione e di prova *ex art.* 2087, c.c., e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro, rilevano i seguenti principi: l'obbligo di prevenzione impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, Cost.; il concetto di specificità del rischio va inteso nel senso che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività del posto di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia allegato tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi; gli indici della nocività dell'ambiente di lavoro che devono essere individuati dal lavoratore sono i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.

Convegno di aggiornamento

Speciale Giurisprudenza
Aggiornamento sulle sentenze più rilevanti in
materia di lavoro

Scopri di più

L'erogazione mensile del TFR

di **Roberto Lucarini**

Che l'erogazione mensile del TFR fosse una pratica non proprio ortodossa era cosa nota. Adesso il "semaforo rosso" arriva, in modalità stereo, da due recenti provvedimenti: la [nota n. 616/2025](#) dell'INL e la sentenza n. 13525/2025 della Corte di Cassazione.

La vicenda si basa, come noto, sul disposto *ex art. 2120, c.c.*, dove, al di là della definizione del TFR, si pongono alcune condizioni specifiche per quanto concerne l'anticipazione, al lavoratore, di detto trattamento. Già la definizione, di trattamento di fine rapporto, colloca il pagamento di tale istituto giuridico come dovuto soltanto al termine del rapporto di lavoro, tanto che solo in quel momento il credito del lavoratore risulta dallo stesso esigibile. Oltre le ben conosciute regole riguardo alla possibilità di un'anticipazione, ricordo come *ex comma 9* della norma civilistica citata *"l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto"*.

Il dubbio, su tale questione, è stato tuttavia incentivato da quanto successivamente disposto *ex comma 11*, secondo il quale *"condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione"*.

Le due tesi a confronto, in breve, sono queste:

1. il disposto *ex comma 11* dev'essere contestualizzato all'interno del più generale testo dell'*art. 2120, c.c.*, non potendosi invece ritenere che tale libertà contrattuale, sia collettiva che individuale, vada a forzare la *ratio* posta alla base della norma civilistica;
2. grazie al disposto *ex comma 11*, si ritiene fattibile una pattuizione, collettiva od individuale, che vada a proporre una diversa strutturazione delle anticipazioni del TFR, finanche a livello mensile.

L'INL, con la nota sopra indicata, aderisce senz'altro alla tesi più restrittiva, riferendo, in massima sintesi, come l'eventuale erogazione mensile della quota di TFR maturato contrasti con la natura stessa dell'istituto giuridico, così come pensata e voluta del Legislatore, trasformandosi di fatto in un'erogazione di ordinaria retribuzione. In caso contrario la *ratio* stessa del TFR, che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro, verrebbe *de facto* a scomparire. Da notare che l'INL prevede un forte impatto, sul piano ispettivo, a fronte del riscontro di una situazione operativa di anticipazione mensile del TFR da parte del datore di lavoro. Nella nota viene, infatti, indicato, in relazione alle conseguenze, che *"laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale*

ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004". Seguono immancabili sanzioni.

Come detto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di interessarsi, di recente, al tema in esame, a fronte di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, la quale aveva ritenuto legittima una simile pratica di anticipazione mensile, svolta peraltro sulla base di un accordo contenuto nel contratto individuale di lavoro.

Aderendo alla tesi più stringente, la Cassazione rileva che *“contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell'art.2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale”*.

La causa in esame riguardava un appello proposto dall'INPS, dove l'Istituto riteneva l'anticipazione del TFR quale retribuzione ordinaria, quindi soggetta a prelievo contributivo; la Suprema Corte va, dunque, ad avallare il suddetto ragionamento.

Per concludere, quindi, qualunque sia la vostra convinzione, riterrei quantomeno prudente evitare di utilizzare la pratica dell'anticipo mensile del TFR, giacché vale sempre il detto “uomo avvisato mezzo salvato”.


 **Percorso
Formativo**

17 SETTEMBRE | ore 11.00
**Formazione ed informazione
integrate con l'AI**
iscriviti al webinar gratuito >

